



Legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e successive modifiche "Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali"; "Criteri e modalità di assegnazione di vantaggi economici ad artisti e giovani artisti", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 1972.

## SOSTEGNI FINANZIARI AD ARTISTI E GIOVANI ARTISTI: DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO 2015

La domanda di liquidazione va presentata all'Ufficio Cultura competente a pervenuta comunicazione ufficiale di concessione del finanziamento.

È raccomandato l'utilizzo della modulistica predisposta, accessibile anche *on line* sul sito internet <http://www.provincia.bz.it/cultura/finanziamenti/567.asp>. Non è di norma presa in considerazione la modulistica incompleta, diversamente articolata o riconducibile a disposizioni superate.

I beneficiari di **contributo** devono presentare:

1. la domanda di liquidazione;
2. un elenco dei documenti di spesa fino all'ammontare totale delle spese effettivamente sostenute e almeno corrispondenti alla spesa ammessa a finanziamento, da redigere, a pena di nullità, sulla base dei moduli messi a disposizione che rispecchiano le indicazioni contenute nei vigenti criteri;
3. le dichiarazioni di cui alla pag. 2 del modello di domanda di liquidazione;
4. una relazione che illustri il progetto realizzato e gli esiti maturati.

I beneficiari di un **sussidio di qualificazione** devono presentare, oltre ai documenti indicati per il contributo, anche

5. l'autocertificazione del titolo di qualificazione conseguito;
6. la dichiarazione per le detrazioni d'imposta, di cui alla pag. 5 del modello di domanda di liquidazione.

*L'Ufficio ha comunque facoltà di richiedere l'intera documentazione di spesa in originale, o parte di essa, relativamente all'attività oggetto di finanziamento. I documenti che non contengano ogni elemento utile per l'individuazione della spesa dovranno essere accompagnati da un'esauriente descrizione.*

I documenti di spesa devono

- essere conservati presso il beneficiario del finanziamento;
- riferirsi all'anno di concessione del vantaggio economico e corrispondere alle voci di spesa ammesse;
- essere intestati al beneficiario;
- corrispondere a regolari documenti contabili come fatture, parcelle, note onorario, ricevute fiscali. Sono esclusi scontrini di cassa, ricevute improprie ecc.;
- i documenti di spesa esenti da IVA devono precisare la clausola di esenzione dalla medesima. Qualora l'importo fosse superiore ad € 77,47, ai documenti andrà applicata una marca da bollo di € 2,00;
- essere quietanzati con modalità rintracciabili. Il pagamento in contanti è consentito solo per singole voci di spesa di importo totale inferiore ad € 500,00.